Avv. SEBASTIANO ROMEO
Avv. CATERINA PIZZATA

STUDIO LEGALE

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art 414 cpc con istanza di notificazione per pubblici proclami

Per l'avv.to Sebastiano Romeo nato il 02-04-1976 a Siderno (RC) CF RMOSST76D02I725Z e residente in Torino al c/so Potenza 113, agli effetti del presente rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato in Torino c/so Potenza 113. Ai sensi degli articoli 125, primo comma, del cpc e 16 comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 il procuratore indica di seguito numero di fax e casella di posta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni di cancelleria e delle notificazioni degli atti e delle sentenze. Fax n. 0114278177 – avv.sebastianoromeo@pec.it

CONTRO

- Ministero dell'istruzione, in persona del Ministro pro tempore CF 80185250588 viale Trastevere 76/A 00153 Roma domiciliato ex lege in Roma presso l'avvocatura dello stato ag.rm@mailcert.avvocarastato.it

- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del legale rappresentante pro-tempore (CF 97613140017) PEC **drpi@postacert.istruzione.it** c/so Vittorio Emanuele 21 10121 Torino rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino CF 80101970012 con sede in Via Arsenale 21 cap 10121 Torino PEC ads.to@mailcert.avvocaturastato.it

- USP provincia di Torino in persona del legale rappresentante pro tempore CF 80089530010 via Coazze 18 Torino PEC uspto@postacert.istruzione.it rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino CF 80101970012 con sede in Via Arsenale 21 cap 10121 Torino PEC ads.to@mailcert.avvocaturastato.it

E CONTRO

I docenti iscritti in prima fascia della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS)

C/da Ricciolio 55 – 89030 Benestare **c/so Potenza 113 – 10145 Torino**
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233 **Tel/fax 011 4278177 Cellulare 3287013233**
E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

della provincia di Torino in cui il ricorrente è attualmente iscritto nella seconda fascia per la classe di concorso A046 valida per gli anni scolastici 2020/2022; i docenti di seconda fascia e terza fascia delle graduatorie di istituto dell'ambito territoriale della provincia di Torino in cui il ricorrente è attualmente iscritto in terza fascia per la classe di concorso A046 valida per gli anni scolastici 2020/2022; i docenti che in virtù dell'inserimento pleno iure del ricorrente nella prima fascia della GPS nonché seconda fascia delle graduatorie degli istituti della provincia di Torino, valide per il biennio 2020/2022, per la classe di concorso A046, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio del ricorrente;

IN BREVE

Il ricorrente è in possesso dei 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal d.lgs n° 59/2017;

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione dell'ordinanza Ministeriale n° 60 del 10 luglio 2020 ha però escluso al ricorrente la possibilità di essere inserito nella prima fascia delle GPS nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;

I 24 CFU rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art 5 d.lgs n° 59/2017

Il legislatore, all'art 1 comma 110 della legge n° 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal d.lgs n° 59/2017;

In conformità alla legge delega, il legislatore delegato con il d.lgs n° 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento 24 cfu in specifici SSD;

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

In altri termini, **nell'alveo dell'art 1 comma 110 n° 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione,** ciò ha fatto all'art 5 e 17 del d.lgs n° 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 CFU;

Pertanto, l'abilitazione è quindi equivalente al possesso dei 24 CFU per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali;

Il possesso dei 24 CFU acquisiti nel corso del percorso didattico già sostenuto consentirà al ricorrente di accedere alla prima fascia delle GPS nonché alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto;

La capacità e qualità didattica che consentirà al ricorrente di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati determinano la totale illegittimità dell'ordinanza ministeriale n° 60 del 10 luglio 2020 basata esclusivamente su motivi formali e non sostanziali;

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del provvedimento, ha però escluso il ricorrente dalla possibilità di iscrizione nella prima fascia delle GPS e della seconda fascia delle graduatorie di istituto;

L'esclusione è illegittima, la individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla prima fascia delle GPS, nonché alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/2015;

Tenendo conto dell'identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che permette loro infatti di accedere al prossimo concorso, è del tutto evidente che escludere il ricorrente dal presente concorso determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe;

C/da Ricciolio 55 – 89030 Benestare **c/so Potenza 113 – 10145 Torino**
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233 **Tel/fax 011 4278177 Cellulare 3287013233**
E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

Il possesso dei 24 CFU che consente l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente invece l'accesso alla prima fascia delle GPS, ovvero all'elenco aggiuntivo, e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per il personale docente!

Evidente la illegittimità di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando **disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione del ricorrente;**

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 CFU consenta l'accesso anche alla prima fascia delle GPS, nonché nell'elenco aggiuntivo, e conseguentemente alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per il personale docente è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore, a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 CFU;

Invero, può affermarsi che l'acquisizione di tale crediti sia il risultato di un percorso formativo orientato alla funzione docente anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche;

Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso dei requisiti di accesso) nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle GPS, nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per il personale docente;

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'art 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservato ai docenti abilitati, dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto del ricorrente ad accedere alla prima fascia delle GPS, nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto anch'esse riservate ai docenti abilitati;

Ma nel caso di specie vi è di più, il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del DM 92 del 08-02-2019 inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno, riservati ai docenti abilitati, consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU;

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il DM sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 CFU;

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al concorso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il MIUR esclude l'inserimento nella prima fascia delle GPS nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;

Il Tribunale di Roma con sentenza n 2823/2019 pubblicata il 22-03-2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU. Nelle motivazioni il Tribunale afferma quanto segue "*La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art 5 d.lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art 1 comma 110 legge 107/2015).*

In effetti, il ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alla graduatoria di seconda fascia, pur riservate ai docenti abilitati, ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione; Questa interpretazione costituzionalmente orientata, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare;

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa cornice sovranazionale.

"Le procedure cd abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di programmare gli accessi…. PQM dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU"

L'orientamento richiamato è stato recentemente accolto anche dal Tribunale di La Spezia con sentenza n° 35 del 02-04-2020, il quale ha ritenuto la domanda proposta fondata e meritevole di accoglimento. In particolare, il Tribunale ha ribadito che appare illogico ed insostenibile affermare che chi è in possesso del titolo di accesso al concorso (laurea e 24 CFU), mentre può partecipare alla procedura concorsuale, come previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze. Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti è considerato sufficiente per accedere al concorso che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto o un'ordinanza ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more la medesima attività tramite il conferimento di supplenze, il possesso di quei requisiti, in sostanza è come se, per il provvedimento ministeriale, in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati.

FATTO

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

Il ricorrente è in possesso di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento, conseguita presso l'Università degli Studi di Messina il 07-02-2001 e dei 24 Crediti Formativi (CFU) in materia psico-antro-pedagogiche conseguiti presso l'Università Telematica E-Campus;

Parte ricorrente ha, pertanto completato il proprio curriculum di studi con il conseguimento dei 24 CFU richiesti oggi dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti come previsto e disciplinato dall'art 5 di cui al d.lgs n° 59/2017;

Dunque , è in possesso di tutti i 24 CFU in settori formativi pscico - antropopedagogici o nelle metodologie didattiche;

Tali 24 CFU, sono quelli richiesti quale titolo di accesso al concorso riservato ai docenti abilitati previsto dall'art 5 di cui al d.lgs 59/2017

Preme ribadire, sin d'ora, la totale illegittimità e irragionevolezza del sistema di reclutamento del personale docente posto in essere dall'amministrazione resistente in quanto da un lato continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento (intesa quale conseguimento di SSIS, PAS E TFA) quale requisito di accesso al concorso riservato, dall'altro, **a partire dal prossimo concorso previsto dall'art 5 del d.lgs 59/2017 non richiedente più tale certificazione, lo stesso legislatore delegato, nell'alveo della norma di cui all'art 1 comma 110 della legge 107/2015 che richiede l'abilitazione per partecipare a tutti i concorsi per il reclutamento dei docenti, ad individuare normativamente il percorso di abilitazione inteso quale conseguimento di tre anni di servizio o conseguimento di 24 CFU.**

Inoltre, il Ministero dell'Istruzione ha continuato a considerare il valore abilitante della laurea o diploma di laurea unitamente ai 24 CFU consentendo a coloro in possesso di tali requisiti l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno riservato, appunto, ai

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

docenti abilitati all'insegnamento;

In ogni caso, parte ricorrente non può, sulla scorta del OM n° 60 del 10 luglio 2020 non essere inserita nella prima fascia della GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto in quanto non in possesso dei requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa ministeriale.

Parte ricorrente ha presentato domanda di inserimento in seconda fascia nella GPS della provincia di Torino e di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto delle venti scuole scelte, secondo quanto disposto dall'O.M n° 60 del 10 luglio 2020 e successive integrazioni, nonostante che i titoli in possesso della stessa lo qualificavano come docente abilitato all'insegnamento;

La costituzione delle graduatorie provinciali ai sensi dell'art 4 comma 6 bis e ter della legge 124/1999 alla luce dell'OM n 60 del 10 luglio 2020 determinano l'impossibilità del ricorrente di prestare servizio qualora dovesse permanere nella seconda fascia delle GPS nonché nella terza fascia delle graduatorie di istituto;

Il ricorrente per gli anni 2020/201 e 2021/2022 sarà scavalcato in graduatoria da tutti i docenti della prima fascia della GPS e della seconda fascia delle graduatorie di istituto;

Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente agisce in giudizio per le seguenti ragioni di

Diritto

1) **<u>Sulla Giurisdizione del Giudice Ordinario</u>**

Preliminarmente, è opportuno rilevare che in ordine alla richiesta di inserimento nella GPS e nelle graduatorie di istituto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per costante giurisprudenza amministrativa e di legittimità, essendo la posizione del ricorrente di diritto soggettivo, poiché concerne la pretesa all'inserimento in graduatoria i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

modi di legge e non l'annullamento di un atto amministrativo. Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice monocratico del lavoro, trattandosi di controversia inerente all'impiego privatizzato (artt. 2 e 63 d.lgs 165/2001 t.u. sul pubblico impiego). Sul punto la suprema Corte di Cassazione che ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è volta all'accertamento del diritto soggettivo del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Cass Sezioni Unite n° 25836 del 15-12-2016 conforme Cass 26-06-2019 n° 17123)

Pertanto, in questa ipotesi, secondo superiore insegnamento, la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro.

A ciò si aggiunge che sussiste, altresì la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art 413 comma 5 cpc in quanto parte ricorrente è iscritto nella seconda fascia della GPS e nella terza fascia delle graduatorie di istituto presso l'ambito territoriale della provincia di Torino.

2. <u>L'Ordinanza Ministeriale N. 60 DEL 10 LUGLIO 2020</u>

Palese ed innegabile risulta l'illegittimità dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 nonché dei successivi decreti di adozione/aggiornamento delle GPS e delle graduatorie di istituto, nella parte in cui non consente al ricorrente l'inserimento nella prima fascia della GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, nonché negli elenchi aggiuntivi. Il Ministero dell'Istruzione, con l'adozione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, nega il diritto di parte ricorrente di essere inserito nella prima fascia della GPS della provincia di Torino, nonché nella seconda fascia delle graduatorie di

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

istituto. Il Decreto Scuola, D.L. n. 22/2020, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla l. n. 41/2020, all'art. 2, comma 4 ter, ha disposto che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, l. n. 124/1999 e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2022, anche in deroga all'art. 4, comma 5, l. n. 124/1999, con ordinanza del Ministro dell'istruzione al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti.

Lo stesso Decreto Scuola, inoltre, modificando i commi 6 bis e ter dell'art. 4 l. n. 124/1999, ha disposto che al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante supplenza, sono costituite specifiche graduatorie provinciali (GPS), distinte per posto e classe di concorso, e che i soggetti inseriti nelle medesime GPS indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento.

Orbene, con Ordinanza del 10 luglio 2020, n. 60, il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato la costituzione delle GPS e delle graduatorie di istituto, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo.

In particolare, l'art. 3 dell'O.M., rubricato "Graduatorie Provinciali per le Supplenze", dispone che in ciascuna provincia sono istituite le GPS, distinte in prima e seconda fascia,

C/da Ricciolio 55 – 89030 Benestare
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233
c/so Potenza 113 – 10145 Torino
Tel/fax 011 4278177 Cellulare 3287013233
E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze. In particolare, l'art.3 comma 6 prevede che le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

1. la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
2. la seconda fascia è costituita - dai soggetti in possesso del titolo di studio, comprensivo dei cfu/cfa o esami aggiuntivi richiesti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, nonché il possesso dei 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche titoli (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. 59/2017), ovvero i 24 cfu;

- dai soggetti in possesso di abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
- dai soggetti precedentemente inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

L'O.M., inoltre, dispone che le GPS saranno utilizzate ai fini del conferimento delle supplenze annuali (di cui all'art. 2 comma 4 lettere a) e b) dell'O.M.) per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, nonché per le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. I posti disponibili saranno assegnati agli aspiranti in ordine di graduatoria partendo con lo

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

scorrimento dalla prima fascia e passando alla seconda fascia solo in caso di esaurimento o incapienza della prima.

Ancora, il provvedimento ministeriale al comma 1 dell'art. 11, rubricato "Graduatorie di istituto", statuisce che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:

a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;

b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS.

3. <u>DISAPPLICAZIONE DELL'O.M. N. 60 DEL 10 LUGLIO 2020</u>

L'Ordinanza Ministeriale, pertanto, illegittima e in violazione della normativa primaria e va disapplicata per le ragioni che seguono.

L'illegittimità dell'OM n. 60 del 10 luglio 2020 determina l'illegittimità di tutti gli atti amministrativi consequenziali che da essa discendono, nonché di tutti i provvedimenti in tema di aggiornamento periodico delle graduatorie (GPS e graduatorie di istituto) in ragione dell'impossibilità, per parte ricorrente, di essere inserita, quale docente abilitato, tra i docenti di prima fascia delle GPS e di seconda fascia delle graduatorie di istituto, nonché nei successivi elenchi aggiuntivi.

Il ricorrente è quindi in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dalla

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

Laurea in Giurisprudenza e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari.

Il superamento di specifici esami universitari ha permesso al ricorrente di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione della ricorrente nelle discipline didattiche e di insegnamento.

Il programma didattico affrontato dal ricorrente consente di affermare, senza timore di smentita, che lo stesso è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente.

Il superamento di specifici esami universitari ha permesso al ricorrente di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione del ricorrente nelle discipline didattiche e di insegnamento.

Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al d.lgs. 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.

Ritiene, pertanto, di essere abilitato all'insegnamento e di poter essere inserito nella prima fascia delle GPS, nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, nonché nei successivi elenchi aggiuntivi, per le ragioni che seguono.

a. Il quadro normativo

È necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo del sistema di reclutamento del personale docente.

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

La legge 107/2015 cd. Buona Scuola, ha previsto che "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità…"

Mediante la pubblicazione del decreto Legislativo del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della legge n. 107/2015.

Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della legge n. 107/2015 che expressis verbis continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 cfu" (cfr. artt. 5 e 17 d.lgs. 59/2017).

La comparazione legislativamente operata è la seguente: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione, l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS; a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso; infatti, il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio; ergo, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

La premessa è confermata da espresse disposizione legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 d.lgs. 59/2017, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso: "…La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti.."

Il legislatore ha inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.

Così l'articolo 5 del d.lgs. 59/2017: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche…"

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara - tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti - l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 cfu o 36 mesi.

b. La giurisprudenza

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubblicata il 22/03/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu: "La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 d.lgs. n. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia - pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi .....(omissis) ..... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu..."

(in senso conforme Tribunale di Siena, sez. lav. n. 119/2020; Tribunale di La Spezia, sez. lav., sentenza n. 35/2020; Tribunale di Salerno, sez. Lavoro, sentenza n. 107/2020; Tribunale di Parma n. 46/2020; Tribunale di Cassino n. 425/2019).

La condotta del Ministero che, alla luce dell'Ordinanza n. 60 dello scorso 10 luglio 2020, non consente al ricorrente di essere inserito nella prima fascia delle GPS, ovvero nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, anche con riserva, è illegittima e discriminatoria. Invero, tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che permetterà loro di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, è del tutto evidente che escludere il ricorrente dall'accesso alla prima fascia delle GPS nonché alla seconda fascia delle graduatorie di istituto determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe: la situazione

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865497 56ea599a8eab10

analoga è l'accesso ai concorsi tutti riservati agli abilitati.

Di conseguenza, l'accesso alle graduatorie per come sopra precisato non può essere precluso al ricorrente in possesso dei 24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari.

È evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso al concorso.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia delle GPS ovvero alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale, in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'articolo ..... 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti.

Sul punto si evidenzia la esistenza di una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 d.lgs. n. 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015. In altri termini.

Se il legislatore di cui alla legge 107/2015 ha inteso affermare, expressis verbis, che "a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865497 56ea599a8eab10

cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento." Se il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha affermato che "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA."

È evidente che il decreto legislativo ha equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 Cfu.

Il ricorrente, in possesso sia della laurea in giurisprudenza per l'accesso alla classe di concorso A046 che dei 24 cfu, vanta, pertanto, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 d.lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

Il ricorrente, pertanto, può essere incluso nella prima fascia della GPS della provincia di Torino, nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero nell'elenco aggiuntivo alle GPS, in quanto docente abilitato all'insegnamento: in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione

4. ILLEGITTIMITÀ-DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ALLA LUCE DEL D.M.92/2019

Gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi.

La semplice lettura delle norme intervenute in materia evidenzia la fondatezza

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

della domanda anche alla luce della pubblicazione del D.M. 92/2019.

L'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, integrato con le modifiche di cui al DM 25 marzo 2013, n. 81, "Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249 concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge24 dicembre 2007, n. 244».

Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: "Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità"

1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati."

C/da Ricciolio 55 – 89030 Benestare **c/so Potenza 113 – 10145 Torino**
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233 **Tel/fax 011 4278177 Cellulare 3287013233**
E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

Quindi Il D.M. 249/2010 - ancora in vigore - prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati.

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto n. 92 del 08.02.2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato "Requisiti di ammissione e articolazione del percorso", quanto segue: "... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente …"

Il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 statuisce quanto segue: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera

a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."

Dunque, il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.

Il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno.

In conclusione. La ineludibile regola del sillogismo non consente altra conclusione:

a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati;

b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.

Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle GPS, nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, e nelle successive finestre di aggiornamento.

5. <u>CONTRASTO CON LE INDICAZIONI COMUNITARIE</u>

L'Ordinanza Ministeriale è illegittima in quanto ove fosse interpretata nel senso di richiedere per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo, cioè quello abilitativo, che invece la normativa Europea non richiede si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una reformatio in pejus del criterio di selezione.

La norma si pone in contrasto con le indicazioni comunitarie aggiungendo un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso per l'insegnamento. Ed è significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi".

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.lgs. 206/2007 in virtù

C/da Ricciolio 55 – 89030 Benestare **c/so Potenza 113 – 10145 Torino**
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233 **Tel/fax 011 4278177 Cellulare 3287013233**
E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto, è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015 sottolineare la assoluta irrilevanza della cd. “Abilitazione all’insegnamento”.

Il medesimo art. 1, comma 79, stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto, le disposizioni dell’Unione Europea, in tema di “professione regolamentata” non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro inusitata chiarezza.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell’ambito dell’Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE".

Si riportano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:

a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata,

C/da Ricciolio 55 – 89030 Benestare **c/so Potenza 113 – 10145 Torino**
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233 **Tel/fax 011 4278177 Cellulare 3287013233**
E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;

b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";

c) I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea;

d) Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente.

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge e che tali titoli sono idonei

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi!!

Tutto ciò premesso parte ricorrente, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Torino affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

In via principale,

1) per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 e dei successivi decreti e ordinanze ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla laurea in Giurisprudenza, e dei 24 cfu per l'accesso alla classe di concorso A046, e per l'effetto ordinare al Ministero convenuto

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865497 56ea599a8eab10

di inserire il ricorrente nella prima fascia della GPS della provincia di Torino e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero nell'elenco aggiuntivo alla GPS e alle graduatorie di istituto del personale docente, per la classe di concorso A046, ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile pertanto il contributo dovuto è pari ad Euro 259,00;

IN VIA ISTRUTTORIA.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti

1) Ordinanza ministeriale n° 60 del 10 luglio 2020

2) Decreto Ministeriale 92 del 08 febbraio 2019

3) Autocertificazione conseguimento titoli

4) Certificazione conseguimento 24 CFU

5) Copia domanda aggiornamento -inserimento GPS e GI

Torino li 27-03-2021

Avv Sebastiano Romeo

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classe di concorso A046 valide per il biennio 2020/2022. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di prima fascia GPS e di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta q stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, C.F. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it –

- U.S.R. Piemonte - Ambito territoriale per la provincia di Torino, c/so Vittorio Emanuele 21 10121 Torino pec **drpi@postacert.istruzione.it** rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino CF 80101970012 con sede in Via Arsenale 21 cap 10121 Torino PEC ads.to@mailcert.avvocaturastato.it

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

- USP provincia di Torino in persona del legale rappresentante pro tempore CF 80089530010 via Coazze 18 Torino PEC uspto@postacert.istruzione.it rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino CF 80101970012 con sede in Via Arsenale 21 cap 10121 Torino PEC ads.to@mailcert.avvocaturastato.it

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/02/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale dei Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MI convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via

C/da Ricciolio 55 – 89030 Benestare **c/so Potenza 113 – 10145 Torino**
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233 **Tel/fax 011 4278177 Cellulare 3287013233**
E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10

alternativa o cumulativa a:

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, C.F. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- U.S.R. Piemonte - Ambito territoriale per la provincia di Torino, c/so Vittorio Emanuele 21 10121 Torino pec **drpi@postacert.istruzione.it** rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino CF 80101970012 con sede in Via Arsenale 21 cap 10121 Torino PEC ads.to@mailcert.avvocaturastato.it

- USP provincia di Torino in persona del legale rappresentante pro tempore CF 80089530010 via Coazze 18 Torino PEC uspto@postacert.istruzione.it rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino CF 80101970012 con sede in Via Arsenale 21 cap 10121 Torino PEC ads.to@mailcert.avvocaturastato.it

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MI e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali,

Stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Torino 27-03-2021 Avv Sebastiano Romeo

C/da Ricciolio 55 – 89030 Benestare **c/so Potenza 113 – 10145 Torino**
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233 **Tel/fax 011 4278177 Cellulare 3287013233**
E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Firmato Da: ROMEO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 688c83f934f865549756ea599a8eab10